

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 272

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, CASOLI, ZAPPASODI,
SELLITTI, DELL'OSSO e PIZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1992

Misure per la prevenzione delle nascite di soggetti portatori di *handicap* e per la prevenzione di *handicap* derivante da incidente o altre cause

ONOREVOLI SENATORI. — Da molto tempo vengono costantemente presentati, presso ambedue i rami del Parlamento, disegni di legge contenenti misure a favore degli handicappati. I vari provvedimenti delineano normative e misure tra di loro diverse, ma in ogni caso sono finalizzati a favorire in vario modo i soggetti portatori di *handicap*. Si tratta ovviamente di un sforzo apprezzabile e che, in quanto coinvolge tutte le forze politiche, testimonia con quanta urgenza questo problema sia sentito dalla coscienza sociale. Dunque, pur ribadendo l'encomiabilità di questa tendenza, noi riteniamo che essa sia tradotta in provvedimenti a cui può essere ascritto un grave limite. Per essere più

precisi, i disegni di legge, che si sono finora susseguiti, delineano interventi, per così dire, successivi, finalizzati cioè ad incidere sul fenomeno una volta che esso si è realizzato. Raramente, invece, si è pensato a delineare interventi con finalità preventive, volti cioè ad incidere in maniera preventiva sul fenomeno, al fine di contenerlo. E pure è innegabile che in concreto sarebbe questa ultima la linea da perseguire, in quanto è evidente che l'obiettivo principale da raggiungere sarebbe quello di far diminuire la nascita di soggetti handicappati. Certo, è vero che in questo caso alla elaborazione di una efficiente politica preventiva osta la scarsa conoscenza che si ha intorno all'eziologia

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

patologica di queste malattie. Tuttavia al momento attuale la scienza medica ha accertato con sufficiente sicurezza che la presenza di determinati stati morbosi o tossici nei genitori può determinare la nascita di un soggetto portatore di *handicap*. Orbene, il presente disegno di legge tende a sfruttare queste sia pur limitate conoscenze al fine di impostare una politica di prevenzione. In concreto, si è pensato che, dando adeguata pubblicità agli stati patologici e tossici che, se presenti nei genitori, possono generare figli portatori di *handicap*, si possano fornire quelle informazioni necessarie, che certamente contribuirebbero a prevenire il fenomeno.

È noto, infatti, che molto spesso coloro che si accingono a procreare non sono a conoscenza dell'esatta eziologia di quello stato patologico che genericamente viene definito *handicap*.

Sono peraltro da considerare anche gli *handicap*, e sono migliaia nel corso dell'anno, che insorgono a seguito di incidenti e

da altre cause. L'informazione costituisce un sistema di prevenzione che può dare buoni risultati.

La spesa che comporta l'attuazione del presente disegno di legge viene coperta attraverso la riduzione del 2 per cento delle vincite derivanti dalla gestione della Direzione generale lotto e lotterie in maniera tale che non ne abbiano a soffrire i contribuenti o eventuali altre spese dello Stato.

D'altra parte, ove si tenga conto che un soggetto portatore di *handicap* mediamente comporta un costo per la collettività quantizzabile, per tutto l'arco della sua vita, vicino al miliardo di lire, la spesa che comporta il presente disegno di legge, specialmente se si considerano i risultati certamente positivi che da essa potranno scaturire, sarà largamente compensata. I dati statistici relativi al 1983 indicavano infatti che su 600 mila nati ben 12.000 erano stati i soggetti portatori di *handicap*. Gli handicappati da incidente stradale, gravi o meno gravi, sfiorano addirittura il numero di 50 mila per anno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro della sanità ogni anno promuove, con proprio decreto, una campagna di informazione, volta a rendere edotti i cittadini intorno agli stati tossici o morbosi, che, se presenti nei genitori al momento del concepimento, possono determinare la nascita di portatori di *handicap*.

2. Sono oggetto della campagna di informazione anche gli *handicap* che insorgono a seguito di incidenti o per altre cause.

3. L'esecuzione della campagna di informazione può essere affidata alle agenzie di pubblicità e *marketing* aderenti al codice di autodisciplina pubblicitaria.

Art. 2.

1. Alla copertura della spesa derivante dall'attuazione della presente legge provvedono di concerto i Ministeri della sanità, del tesoro e delle finanze, mediante la riduzione del 2 per cento delle vincite derivanti dalla gestione della Direzione generale lotto e lotterie, con esclusione della parte relativa ai concorsi e azioni promozionali sottoposte ad autorizzazione ministeriale su proposta di privati.

2. La spesa stanziata non può comunque essere inferiore all'investimento tecnico previsto dalle agenzie incaricate e dal Ministro della sanità, quale soglia di comunicazione atta ad assicurare indistintamente la completezza della informazione ed il recepimento della stessa su tutto il territorio nazionale ed in ogni strato della collettività.